



Bruxelles, 22 maggio 2023
(OR. en)

9314/23

LIMITE

JAI 616
COPEN 152
DROIPEN 72
CODEC 857

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0167(COD)**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 25 maggio 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni¹.
2. La proposta era corredata di una valutazione d'impatto².
3. La proposta è stata presentata con la motivazione principale secondo cui occorre aggiornare il quadro giuridico esistente in modo da agevolare e garantire un impegno efficace in materia di recupero e confisca dei beni in tutta l'Unione.

¹ Doc. 9598/22.

² Doc. 9598/22 ADD 2.

4. La direttiva mira in particolare a stabilire norme minime riguardanti il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nel quadro di un procedimento in materia penale e a dotare le autorità competenti di maggiori capacità di privare i criminali dei proventi delle loro attività.

II. LAVORI A LIVELLO DI GRUPPO DI LAVORO

5. In seguito alla presentazione della proposta, il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" ha avviato l'esame sotto la presidenza francese del Consiglio, proseguendolo successivamente durante le presidenze ceca e svedese.
6. La proposta è stata inoltre all'ordine del giorno dei ministri del Consiglio GAI del dicembre 2022 e del marzo 2023.
7. Le discussioni più intense durante la presidenza svedese si sono concentrate sugli articoli 16 e 23, che riguardano la confisca di patrimonio ingiustificato e i mezzi di ricorso. Le delegazioni hanno concordato sulla sostanza delle disposizioni contenute nella proposta, ma ritengono che debbano essere apportati adeguamenti in relazione ai sistemi giuridici nazionali e per tener conto di esigenze tecniche. Il testo che figura attualmente nell'allegato sembra essere un testo di compromesso equilibrato, che tiene conto degli interessi di tutti gli Stati membri.
8. Dopo la riunione del gruppo del 12 maggio 2023 e per confermare che il testo poteva essere sottoposto al Coreper al fine di preparare l'orientamento generale del Consiglio, ha avuto luogo una procedura informale di approvazione tacita su un testo sostanzialmente identico a quello figurante nell'allegato della presente nota. La procedura informale di approvazione tacita si è conclusa il 17 maggio alle ore 17:00 senza obiezioni da parte delle delegazioni.

III. CONCLUSIONE

9. Alla luce di quanto precede,

si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

- confermare l'accordo sul testo dell'orientamento generale riportato nell'allegato³ della presente nota; e
- raccomandare al Consiglio di raggiungere un orientamento generale sul testo;

si invita il Consiglio a:

- raggiungere un orientamento generale sul testo che figura nell'allegato della presente nota, che costituirà la base dei negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria (articolo 294 TFUE).

³ Le modifiche rispetto alla proposta iniziale sono indicate in **grassetto** o con [...].

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante il recupero e la confisca dei beni

[...]

considerando quanto segue:

- (1) La valutazione 2021, a cura di Europol, della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) ha evidenziato la crescente minaccia della criminalità organizzata e dell'infiltrazione criminale. Alimentata dagli ingenti introiti generati dalla criminalità organizzata, pari almeno a 139 miliardi di euro ogni anno e sempre più spesso riciclati attraverso un sistema finanziario parallelo sotterraneo, la disponibilità di proventi di attività criminali rappresenta una minaccia significativa per l'integrità dell'economia e della società, che erode lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. La strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025⁴ è diretta ad affrontare tali problemi promuovendo la cooperazione transfrontaliera, sostenendo l'efficacia delle indagini contro le reti criminali, eliminando i proventi delle attività criminali e adeguando i servizi di contrasto e il sistema giudiziario all'era digitale.

⁴ COM(2021) 170 final

- (2) Il motore principale della criminalità organizzata transfrontaliera, comprese le reti criminali ad alto rischio, è il profitto economico. Pertanto, per affrontare le gravi minacce poste dalla criminalità organizzata, le autorità competenti dovrebbero essere dotate dei mezzi per reperire e identificare, congelare, confiscare e gestire in modo efficace i beni strumentali e i proventi di reato e i beni derivanti da attività criminali.
- (3) Un sistema efficace di recupero dei beni richiede il reperimento e l'identificazione rapidi dei beni strumentali e dei proventi di reato, e dei beni di sospetta origine criminale. Tali proventi, beni strumentali e beni dovrebbero essere congelati per impedirne la sparizione, e dovrebbero poi essere confiscati alla conclusione del procedimento penale. Un sistema efficace di recupero dei beni richiede inoltre una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati per mantenerne il valore, per lo Stato o ai fini della restituzione alle vittime o **alle persone giuridiche danneggiate da un reato.**

- (4) L'attuale quadro dell'Unione riguardante il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione dei proventi, dei beni strumentali e dei beni, e gli uffici per il recupero dei beni, è composto dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, dalla decisione 2007/845/GAI del Consiglio⁶ e dalla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio⁷. La Commissione ha valutato la direttiva 2014/42/UE e la decisione 2007/845/GAI del Consiglio e ha concluso che il quadro attuale non ha permesso di conseguire appieno l'obiettivo di combattere la criminalità organizzata recuperandone i profitti.

⁵ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

⁶ Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

⁷ Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).

- (5) Il quadro giuridico esistente dovrebbe quindi essere aggiornato in modo da agevolare e garantire un impegno efficace in materia di recupero e confisca dei beni in tutta l'Unione. A tal fine la presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime riguardanti il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nel quadro di un procedimento in materia penale. In questo contesto, il termine "procedimento in materia penale" è un concetto autonomo del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. [...] **La direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per congelare e confiscare i beni.** È necessario dotare le autorità competenti di maggiori capacità di privare i criminali dei proventi delle loro attività. A tal fine dovrebbero essere stabilite norme volte a potenziare le capacità di reperimento e di identificazione come pure di congelamento dei beni, a migliorare la gestione dei beni congelati e confiscati **fino alla loro destinazione sulla base di un provvedimento definitivo di confisca**, a rafforzare gli strumenti di confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato e dei beni derivanti da attività di organizzazioni criminali, e a migliorare l'efficienza generale del sistema di recupero dei beni.

(6) [...]

(7) [...]



- (8) Le norme in questione dovrebbero agevolare la cooperazione transfrontaliera dotando le autorità competenti dei poteri e delle risorse necessari per rispondere in modo rapido ed efficace alle richieste delle autorità di altri Stati membri. Le disposizioni riguardanti il reperimento e l'identificazione precoci, l'adozione di azioni urgenti di congelamento, o una gestione efficiente, contribuiscono a migliorare le possibilità di recupero transfrontaliero dei beni. Dato il carattere globale, in particolare, della criminalità organizzata, dovrebbe altresì essere rafforzata la cooperazione con i paesi terzi.

- (9) Data la natura policriminale del loro operato e la cooperazione sistemica e a scopo di profitto delle organizzazioni criminali implicate in un'ampia gamma di attività illecite su vari mercati, una lotta efficiente contro la criminalità organizzata richiede che siano disponibili misure di congelamento e di confisca che interessino i profitti derivanti da tutte le sfere di criminalità in cui sono attivi tali gruppi. Ciò include le sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, compreso il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi quali definiti nel protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, di cui l'Unione è parte. Oltre ai reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, l'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe riguardare anche tutti i reati armonizzati a livello dell'UE, comprese le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, dato il crescente coinvolgimento dei gruppi di criminalità organizzata in questo settore. Nell'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe inoltre rientrare la criminalità ambientale, che è una delle attività centrali dei gruppi di criminalità organizzata ed è spesso collegata al riciclaggio di denaro o interessa i rifiuti e i residui prodotti nel contesto della produzione e del traffico di droga. Il favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali costituisce una delle attività centrali dei gruppi di criminalità organizzata ed è solitamente collegato alla tratta di esseri umani.

(9 bis) Oltre ai reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ad altri reati armonizzati a livello dell'UE, i gruppi di criminalità organizzata traggono ampi profitti da altri reati, quali la contraffazione e la pirateria di prodotti, il traffico illecito di beni culturali, le rapine organizzate o a mano armata, racket ed estorsioni o i reati fiscali. Altri reati, come l'omicidio volontario o il rapimento, servono non solo come fonte di entrate supplementari nel caso degli omicidi perpetrati su commissione o della riscossione di riscatti, ma anche come mezzo per esercitare un controllo su un mercato illecito e come meccanismo per intimidire gli oppositori. Inoltre, vi sono reati come la falsificazione di documenti amministrativi o il traffico di veicoli rubati che non solo generano un profitto economico, ma consentono anche ai gruppi di criminalità organizzata di commettere altri reati.

- (10) **Oltre alla semplice partecipazione a un'organizzazione criminale quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, [...] altri reati, quali definiti nel diritto nazionale degli Stati membri, dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva nella misura in cui sono commessi nel contesto di un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 1 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, e sono punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni. [...] La presente direttiva non obbliga uno Stato membro a introdurre o a mantenere alcun reato.**

- (11) [Onde garantire l'efficace attuazione delle misure restrittive dell'UE, è necessario ampliare l'ambito di applicazione della direttiva ai **reati contemplati dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione**].
- (12) Per poter bloccare beni che potrebbero essere trasformati e trasferiti per nascondere l'origine, e per garantire armonizzazione e chiarezza nelle definizioni in tutta l'Unione, è opportuno definire in senso ampio il concetto di "bene" che può essere sottoposto a congelamento e confisca. Tale concetto dovrebbe comprendere i documenti o gli strumenti legali comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui beni oggetto del congelamento o della confisca, compresi, ad esempio, strumenti finanziari o documenti che possono far sorgere diritti di credito e di norma si trovano in possesso della persona interessata dalle procedure in questione, così come fondi fiduciari. La presente direttiva lascia impregiudicate le vigenti procedure nazionali per la tenuta dei documenti legali o degli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui beni applicate dalle autorità nazionali o dagli organismi pubblici competenti conformemente al diritto nazionale. La definizione dovrebbe coprire tutte le forme di beni, incluse le cripto-attività.

- (13) Per bloccare beni che potrebbero essere trasformati e trasferiti per nascondere l'origine, e per garantire armonizzazione e chiarezza nelle definizioni in tutta l'Unione, è opportuno definire in senso ampio il provento di reato, al fine di includervi i proventi diretti delle attività criminali e tutti i vantaggi indiretti, compresi il reinvestimento o la trasformazione successivi di proventi diretti, in linea con le definizioni del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Pertanto, i proventi dovrebbero comprendere qualsiasi bene, anche trasformato o convertito, in tutto o in parte, in un altro bene, e confuso con beni acquisiti da fonte legittima, fino al valore stimato dei proventi confusi. Dovrebbero inoltre comprendere introiti o altri vantaggi derivanti dai proventi da reato o da beni nei quali i proventi da reato sono stati trasformati o convertiti o con i quali i proventi da reato sono stati confusi.

⁸ Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1).

(14) Onde agevolare la cooperazione transfrontaliera, **ma non soltanto nei casi transfrontalieri**, l'attività di reperimento e di identificazione in una fase precoce di un'indagine penale è essenziale per garantire la pronta identificazione dei beni strumentali, dei proventi o dei beni che potrebbero essere successivamente confiscati, compresi beni collegati ad attività criminali in altre giurisdizioni. Per garantire che, ai fini di contrasto dei reati di natura transnazionale, in tutti gli Stati membri sia data sufficiente priorità alle indagini finanziarie, è necessario che le autorità competenti avviino il lavoro di reperimento dei beni dal momento in cui vi è il sospetto di attività criminali che possono generare considerevoli vantaggi economici, **a meno che nel singolo caso ciò non sia considerato appropriato alla luce del tipo di reato e di altre circostanze pertinenti. Nell'attuare la direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la scelta tra la possibilità di consentire una valutazione caso per caso da parte delle autorità competenti e quella di fissare una soglia per quanto riguarda il valore connesso al reato. Gli Stati membri organizzeranno le indagini per il reperimento dei beni conformemente al diritto nazionale e potranno determinare quali autorità competenti debbano essere responsabili dello svolgimento delle indagini per il reperimento dei beni e in quali casi. Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero essere in grado di coordinare e sostenere le indagini per il reperimento dei beni e le richieste transfrontaliere di indagini per il reperimento dei beni, ove necessario.**

[...]

- (15) **Al fine di agevolare l'azione transfrontaliera e il sostegno nazionale, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di assegnare agli uffici per il recupero dei beni sia rappresentanti delle autorità di contrasto che rappresentanti delle autorità giudiziarie, negli stessi uffici o in uffici separati.**
- (16) Data la natura transnazionale delle finanze utilizzate dai gruppi di criminalità organizzata, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi rapidamente le informazioni che possono portare all'identificazione di beni strumentali e proventi di reato e altri beni posseduti o controllati da criminali [...]. A tal fine occorre conferire agli uffici per il recupero dei beni la facoltà di reperire e identificare i beni che potrebbero successivamente essere confiscati, garantendo che abbiano accesso alle informazioni necessarie a condizioni chiare, e stabilire norme sul reciproco scambio di informazioni, spontaneo o su richiesta. In casi urgenti in cui vi sia il rischio di dispersione dei beni, le risposte alle richieste di informazioni andrebbero fornite al più presto e al massimo entro otto ore. **L'obbligo imposto agli uffici per il recupero dei beni di reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emanato da un altro Stato membro mira ad agevolare la preparazione o l'esecuzione di provvedimenti di congelamento provenienti da altri Stati membri, ma non implica l'obbligo di riconoscere tali provvedimenti a norma del regolamento (UE) 2018/1805.**

- (17) Per svolgere efficacemente le indagini per il reperimento dei beni, e per rispondere velocemente alle richieste transfrontaliere, gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero avere accesso, **nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del reperimento e dell'identificazione di proventi, beni strumentali e beni**, alle informazioni che consentono loro di stabilire l'esistenza, il possesso o il controllo di beni che possono diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca. Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero quindi avere accesso a dati pertinenti [...]. **Come regola generale, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fornire agli uffici per il recupero dei beni un accesso rapido alle pertinenti categorie di dati, attraverso l'accesso diretto e immediato a registri o banche dati o con altri mezzi, ad esempio presentando una richiesta all'ente che detiene le informazioni. L'accesso e le consultazioni si intendono diretti e immediati, tra l'altro, laddove le autorità nazionali che gestiscono un registro trasmettano tempestivamente alle autorità competenti le informazioni mediante un meccanismo automatico, a condizione che nessun ente intermediario sia in grado di interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire. Per quanto riguarda talune categorie di informazioni tipicamente sensibili — dati fiscali, dati sulla sicurezza sociale nazionale e informazioni investigative — gli Stati membri dovrebbero fornire agli uffici per il recupero dei beni un rapido accesso alle informazioni conformemente al diritto nazionale e nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del reperimento e dell'identificazione di proventi, beni strumentali e beni. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere tale accesso sulla base di richieste motivate e dovrebbero avere la facoltà di negarlo a determinate condizioni. Gli Stati membri possono pertanto tenere conto della proporzionalità, del tipo di dati o di altre circostanze pertinenti. Si ricorda che la presente direttiva stabilisce norme minime e che gli Stati membri, a livello nazionale, hanno la possibilità di concedere agli uffici per il recupero dei beni l'accesso a maggiori informazioni, come dati sull'occupazione o informazioni sui conti bancari, ad esempio dati relativi al saldo e alle operazioni.**

La possibilità di consultare tali informazioni dovrebbe essere soggetta a specifiche garanzie che impediscano di abusare dei diritti di accesso [...], **ivi comprese le prescrizioni riguardanti la registrazione conformemente all'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio**⁹. L'accesso diretto e immediato alle informazioni in questione non impedisce agli Stati membri di assoggettare tale accesso a garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, tenendo debitamente conto, al tempo stesso, della necessità di consentire agli uffici per il recupero dei beni di rispondere rapidamente alle richieste transfrontaliere. L'applicazione delle garanzie procedurali per l'accesso alle banche dati non dovrebbe incidere sulla capacità degli uffici per il recupero dei beni di rispondere a richieste di altri Stati membri, specialmente se urgenti. L'accesso alle banche dati e ai registri rilevanti ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere complementare all'accesso alle informazioni sui conti bancari ai sensi della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹. **La presente direttiva dovrebbe inoltre essere considerata come lex specialis in relazione alla [direttiva sullo scambio di informazioni tra autorità di contrasto, PCC...].**

⁹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

¹⁰ Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

¹¹ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

- (18) Onde garantire la sicurezza delle informazioni condivise fra gli uffici per il recupero dei beni, è **opportuno che tutti gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso diretto** [...] all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA), gestita da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio¹². [...] **Il sistema SIENA o, se del caso, altri canali sicuri dovrebbero essere utilizzati** per tutte le comunicazioni fra tali uffici ai sensi della presente direttiva. **Può essere opportuno utilizzare un altro canale sicuro, ad esempio qualora l'urgenza della richiesta richieda l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione o qualora lo scambio di informazioni richieda il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi siano ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva. Il riferimento al sistema SIENA dovrebbe essere inteso nel senso che si applica anche al suo successore, nel caso tale sistema sia sostituito in futuro.** [...]
- (19) Il congelamento e la confisca ai sensi della presente direttiva sono concetti autonomi, che non dovrebbero impedire agli Stati membri di attuare la presente direttiva utilizzando strumenti che, in base al diritto nazionale, sarebbero considerati sanzioni o altri tipi di misure.

¹² Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

- (20) La confisca determina la privazione definitiva di un bene. Tuttavia, la custodia di un bene può essere un prerequisito per la confisca ed è spesso essenziale per l'efficace esecuzione di un provvedimento di confisca. Il bene è custodito mediante congelamento. Al fine di prevenire la dispersione dei beni [...], le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter essere autorizzate a intraprendere azioni immediate per mettere al sicuro tali beni **finché non sia stato emesso un provvedimento di congelamento. Ciò è importante, ad esempio, nel contesto della cooperazione transfrontaliera.**
- (20 bis) **Per azione immediata si intende una misura di congelamento urgente temporanea la cui forma non è definita dalla presente direttiva. Conformemente al diritto nazionale, l'azione immediata può avere la forma di un provvedimento. Il diritto nazionale può prevedere che, a seguito della sua convalida o approvazione da parte di un'autorità competente, l'azione immediata si trasformi in un provvedimento di congelamento o sia considerata tale. Il diritto nazionale può limitare la validità temporanea dell'azione immediata. In tali casi, se allo scadere di tale termine il provvedimento di congelamento non è emesso e l'azione immediata non ottiene la convalida o l'approvazione dell'autorità competente a seguito delle quali si trasforma in un provvedimento di congelamento o è considerata tale, gli effetti dell'azione immediata cessano e i beni temporaneamente congelati dovrebbero essere restituiti.**
- (20 ter) **La presente direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di determinare quali autorità competenti dovrebbero essere abilitate a intraprendere azioni immediate. Gli Stati membri possono consentire agli uffici per il recupero dei beni di intraprendere azioni immediate, se necessario, per conservare i beni che hanno reperito e identificato nell'esercizio dei loro compiti. Ciò è importante, ad esempio, nel contesto della cooperazione transfrontaliera.**

- (21) Considerata [...] **l'ingerenza nel** diritto di proprietà [...] **causata** dai provvedimenti di congelamento, non è opportuno che tali misure provvisorie siano mantenute più di quanto sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un'eventuale conseguente confisca. Ne può discendere l'obbligo per l'autorità giudiziaria nazionale di verificare che lo scopo di prevenire la dispersione dei beni sia sempre attuale.
- (22) I provvedimenti di congelamento dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità che un bene specifico sia considerato elemento di prova durante l'intero procedimento, purché al termine di quest'ultimo sia reso disponibile per l'effettiva esecuzione del provvedimento di confisca. Nell'ambito di un procedimento penale, i beni possono essere congelati anche in vista di una loro possibile conseguente restituzione o al fine di garantire il risarcimento dei danni causati da un reato.
- (22 bis) Nel caso in cui i beni da congelare consistano di entità che dovrebbero essere conservate in attività, ad esempio imprese, il provvedimento di congelamento può comprendere misure volte a limitare temporaneamente l'esercizio dei diritti relativi a tali beni da parte delle persone che li posseggono o li controllano, consentendo al tempo stesso la continuazione delle attività.**

- (23) Oltre ai provvedimenti di confisca che consentono alle autorità di privare i criminali dei proventi o dei beni strumentali [...], **in base a una** [...] una condanna definitiva, è necessario rendere possibile la confisca di beni di valore equivalente a tali proventi o beni strumentali in modo da bloccare beni di valore ad essi equivalente qualora sia impossibile **confiscarli** [...]. Gli Stati membri sono liberi di definire la confisca di beni di valore equivalente come sussidiaria o alternativa alla confisca [...] **di proventi o beni strumentali**, se del caso conformemente al diritto nazionale.
- (23 bis) **Nell'attuazione della presente direttiva con riguardo alla confisca di beni di valore corrispondente ai beni strumentali al reato, le pertinenti disposizioni potrebbero essere applicate se, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, tale misura è proporzionata, considerato, in particolare, il valore dei beni strumentali interessati. Gli Stati membri possono anche considerare se, e in che misura, il condannato sia responsabile di rendere impossibile la confisca dei beni strumentali.**

- (24) La pratica del trasferimento dei beni o dei proventi, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato ad un terzo compiacente è comune e diffusa.
- L'acquisizione da parte di terzi si riferisce a situazioni in cui, ad esempio, il terzo abbia acquisito beni, direttamente o indirettamente, ad esempio tramite un intermediario, da un indagato o imputato, ivi compreso quando il reato è stato commesso per suo conto o a suo vantaggio, e quando l'imputato non dispone di beni confiscabili. Tale confisca dovrebbe essere possibile **almeno** qualora sia stato accertato che i terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo in denaro significativamente inferiore al valore di mercato. Le norme sulla confisca nei confronti di terzi dovrebbero estendersi alle persone fisiche e giuridiche, senza pregiudizio del diritto dei terzi di essere ascoltati, compreso il diritto di rivendicare la proprietà del bene interessato. In ogni caso è opportuno che le disposizioni in questione non incidano sui diritti dei terzi in buona fede.

(25) I gruppi criminali si dedicano ad una vasta gamma di attività criminose. Allo scopo di contrastare efficacemente le attività della criminalità organizzata, in alcune situazioni può essere opportuno che la condanna penale per un reato che può produrre vantaggi economici sia seguita dalla confisca non solo dei beni associati a un dato reato, compresi i proventi del reato o i relativi beni strumentali, ma anche di ulteriori beni che l'autorità giudiziaria stabilisca derivino da condotta criminosa. **Tale confisca estesa dovrebbe essere possibile quando un'autorità giudiziaria è convinta che i beni in questione derivino da una condotta criminosa, senza che sia necessaria una condanna per tale condotta. La condotta in questione potrebbe consistere in qualsiasi tipo di reato. I singoli reati non devono essere provati, ma l'autorità giudiziaria deve essere certa che il bene in questione derivi da tale condotta. Gli Stati membri possono disporre, ad esempio, che sia sufficiente che l'autorità giudiziaria ritenga, in base ad una ponderazione delle probabilità, o possa ragionevolmente presumere che sia molto più probabile che i beni in questione siano il frutto di condotte criminose piuttosto che di altre attività. In tale contesto, l'autorità giudiziaria deve considerare le circostanze specifiche del caso, compresi i fatti e gli elementi di prova disponibili in base ai quali può essere adottata una decisione di confisca estesa. Una sproporzione tra i beni dell'interessato e il suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti idonei a indurre l'autorità giudiziaria a concludere che i beni derivano da condotte criminose. Gli Stati membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose.**

- (26) La confisca dovrebbe essere possibile anche quando [...] una condanna definitiva non è possibile a causa di malattia, fuga o decesso dell'indagato o imputato [...]. Lo stesso dovrebbe valere nei casi in cui i termini **di prescrizione** [...] stabiliti dal diritto nazionale **per i reati pertinenti** siano scaduti **dopo l'avvio del procedimento penale** [...]. In tali casi la confisca dovrebbe essere consentita solo nei casi in cui **il procedimento penale avrebbe potuto portare a una condanna penale definitiva in assenza delle circostanze di cui sopra**. [...] Il diritto dell'interessato di essere informato del procedimento e farsi rappresentare da un difensore non dovrebbe essere messo in pericolo. **In caso di malattia e di fuga, l'esistenza di un procedimento in contumacia negli Stati membri dovrebbe essere sufficiente per adempiere all'obbligo di consentire la confisca di cui alla prima frase. In caso di fuga dell'indagato o dell'imputato, gli Stati membri dovrebbero adottare ogni misura ragionevole e possono disporre che il soggetto in questione sia chiamato a comparire nel procedimento di confisca o sia informato di tale procedimento. Gli Stati membri sono incoraggiati a consentire la confisca anche quando una condanna definitiva non è possibile perché l'indagato o imputato non può essere considerato responsabile in virtù di un'amnistia concessa prima della condanna definitiva come previsto dal diritto nazionale.**

- (27) Ai fini della presente direttiva, per malattia si dovrebbe intendere l'impedimento dell'indagato o dell'imputato a comparire nel procedimento penale per un periodo prolungato e, di conseguenza, l'impossibilità di proseguire il procedimento. **Non sono interessati i casi in cui la malattia comporta solo una sospensione temporanea del procedimento penale, che può continuare dopo la sospensione.**

(28) Data la natura intrinsecamente opaca della criminalità organizzata, non è sempre possibile collegare i beni derivanti da **una condotta criminosa** [...] a uno specifico reato e confiscare tali beni. In tali situazioni, [...] **dovrebbe essere possibile procedere alla confisca di beni quando questi ultimi sono identificati nel contesto di un'indagine connessa a un reato** [...] e se l'autorità giudiziaria è convinta che i beni congelati derivino **da una condotta criminosa, per lo meno qualora tale condotta possa produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole e sia stata tenuta** nel contesto di un'organizzazione criminale.[...] **Gli Stati membri dovrebbero consentire la confisca di tale patrimonio ingiustificato quando l'indagine nella quale sono stati identificati i beni riguarda un reato che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che è punibile con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.** Tali condizioni dovrebbero garantire che la confisca di beni non legati a uno specifico reato per il quale il proprietario è stato condannato sia limitata **ai beni derivanti da condotte criminose** [...] che sono di natura grave [...]. **Gli Stati membri dovrebbero poter limitare la confisca di patrimonio ingiustificato prevedendo che tale confisca sia effettuata solo qualora non siano possibili altre forme di confisca e, alternativamente o cumulativamente, qualora i beni da confiscare siano stati congelati nel contesto di un'indagine relativa a un reato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale. La confisca di patrimonio ingiustificato non dovrebbe pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.**

(28 bis) Se l'essere convinta della commissione di un reato **specifico** non dovrebbe essere un presupposto per l'autorità giudiziaria, **devono sussistere fatti e circostanze sufficienti affinché essa sia [...]** certa che il bene in questione derivi da **una condotta criminosa [...]**. **La condotta in questione potrebbe consistere in qualsiasi tipo di reato. I singoli reati non devono essere provati, ma l'autorità giudiziaria deve essere certa che il bene in questione derivi da tale condotta. Gli Stati membri possono disporre, ad esempio, che sia sufficiente che l'autorità giudiziaria ritenga, in base ad una ponderazione delle probabilità, o possa ragionevolmente presumere che sia molto più probabile che i beni in questione siano il frutto di tali condotte criminose piuttosto che di altre attività.** Nel determinare se il bene in questione derivi o meno da **una condotta criminosa [...]**, le autorità giudiziarie nazionali dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, **tra cui gli elementi di prova disponibili e i fatti specifici, [...]** come il fatto che il **valore dei beni** è considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'**interessato [...]**. **Un'altra circostanza che potrebbe essere presa in considerazione è l'assenza di una fonte lecita plausibile dei beni, in quanto la provenienza di beni acquisiti legalmente può di norma essere determinata. Potrebbe essere rilevante anche il legame dell'interessato con persone connesse a un'organizzazione criminale. La valutazione dovrebbe essere effettuata caso per caso a seconda delle circostanze. Il meccanismo di confisca di patrimonio ingiustificato non è destinato a essere utilizzato quando, nel singolo caso, l'applicazione delle norme stabilite nella direttiva sarebbe manifestamente irragionevole o sproporzionata. Gli Stati membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivati da tali condotte criminose. Gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto degli adeguati diritti procedurali dell'interessato. [...]**

(28 ter) La presente direttiva prevede, in linea di principio, il medesimo livello di prova per quanto riguarda l'origine dei beni nella disposizione sulla confisca estesa e nella disposizione sulla confisca di patrimonio ingiustificato. Conformemente a entrambe le disposizioni occorre che l'autorità giudiziaria sia convinta che i beni derivino da una condotta criminosa, senza che sia necessaria una condanna per tale condotta. Mentre la disposizione sulla confisca estesa è applicabile solo quando una persona è condannata per un reato, nel qual caso un provvedimento di confisca dei beni appartenenti a tale persona può essere emesso se l'autorità giudiziaria è convinta che i beni derivino da una condotta criminosa, la disposizione sulla confisca di patrimonio ingiustificato si applica indipendentemente dall'esito dell'indagine in relazione al reato che ne ha determinato l'applicazione. La confisca di patrimonio ingiustificato dovrebbe essere possibile in caso di interruzione del procedimento, indipendentemente dal motivo, nonché quando il procedimento si conclude con una sentenza. In caso di condanna, sarebbe possibile, in linea di principio, una confisca estesa o una confisca di patrimonio ingiustificato. La direttiva non indica quale forma di confisca debba prevalere, ma gli Stati membri possono farlo. Va osservato che, quando il reato è perseguito, il provvedimento di confisca non dovrebbe necessariamente essere giudicato congiuntamente al reato e gli Stati membri potrebbero anche consentire che l'emissione di un provvedimento di confisca abbia luogo in maniera distinta dalle accuse penali e sia oggetto di un procedimento giudiziario separato.

(28 ter) Nel determinare se un reato o una condotta criminosa possa produrre un vantaggio economico, gli Stati membri possono tener conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui il modus operandi, ad esempio se il reato è caratterizzato dall'essere stato commesso nell'ambito della criminalità organizzata o con l'intento di generare profitti leciti da reati.

(28 quater) Il reperimento e l'identificazione dei beni da congelare e confiscare dovrebbero essere possibili anche dopo una condanna penale definitiva o in seguito a un procedimento in applicazione della confisca non basata sulla condanna. Tale obbligo non impedisce agli Stati membri di stabilire termini ragionevoli in seguito alla condanna definitiva o alla decisione definitiva adottata nel quadro del procedimento in applicazione della confisca non basata sulla condanna, alla scadenza dei quali non sarebbero più possibili il reperimento e l'identificazione.

(28 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a evitare l'acquisizione dei beni, nel corso della relativa procedura di destinazione a seguito di un provvedimento vincolante di confisca, da parte di persone condannate nell'ambito del procedimento penale in cui i beni sono stati congelati.

- (29) Onde garantire che i beni che sono o che possono essere sottoposti a un provvedimento di congelamento o di confisca mantengano il proprio valore economico, gli Stati membri dovrebbero predisporre misure di gestione efficaci. **Tali misure dovrebbero applicarsi ai beni congelati e ai beni confiscati fino alla loro destinazione sulla base di un provvedimento di confisca definitivo. Esse non dovrebbero applicarsi dopo la destinazione dei beni sulla base di un provvedimento di confisca definitivo, nel qual caso gli Stati membri possono prevedere norme relative ai meccanismi applicabili mediante i quali i beni, o il relativo valore, confiscati per il bilancio dello Stato o un altro bilancio pubblico, possono essere utilizzati per il risarcimento delle vittime, per scopi di interesse pubblico o sociali, o per altri fini definiti dal diritto nazionale. La presente direttiva non armonizza i meccanismi successivi alla destinazione dei beni sulla base di un provvedimento di confisca definitivo.**
- (29 bis) Ove giustificato dalla natura dei beni, compresi ad esempio il loro valore o la necessità di condizioni di gestione o competenze specifiche che la loro natura comporta, tali [...] misure dovrebbero includere una valutazione [...] del modo in cui ridurre al minimo i costi di gestione e preservare [...] il valore dei beni , effettuata [...] al momento della [...] preparazione del provvedimento di congelamento oppure, al più tardi, senza indebito ritardo a seguito della sua esecuzione[...]. L'obiettivo della valutazione è fornire alle autorità competenti le considerazioni pertinenti di cui tenere conto prima, durante o dopo l'adozione o l'esecuzione del provvedimento di congelamento. Gli Stati membri possono adottare orientamenti su come debba essere effettuata tale valutazione, tenendo conto delle circostanze relative ai beni da congelare e garantendo che la valutazione non comprometta la tempestiva esecuzione del provvedimento di congelamento.

- (30) In situazioni in cui **si può ragionevolmente ritenere che** i beni congelati siano deteriorabili, perdano rapidamente di valore o abbiano costi di manutenzione sproporzionati rispetto al valore previsto al momento della confisca, o in situazioni in cui i beni sono troppo difficili da amministrare o sono facilmente sostituibili, gli Stati membri dovrebbero consentire alla vendita del bene **prima di un provvedimento di congelamento definitivo. Conformemente al diritto nazionale, la decisione sulla vendita di un bene di natura specifica può essere soggetta all'approvazione preventiva di un'autorità nazionale competente.** Prima che sia adottata una tale decisione, eccezion fatta per i casi urgenti, l'interessato [...] dovrebbe avere il diritto di essere informato[...]. **Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di impugnare un provvedimento di vendita pre-confisca. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che tale impugnazione abbia effetto sospensivo, ad esempio ove ciò sia necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato, in particolare quando sussiste il rischio di danno irreparabile. Gli Stati membri possono farlo, ad esempio, attribuendo all'impugnazione effetto sospensivo per legge o consentendo all'autorità giudiziaria competente di sospendere il provvedimento in attesa della sua decisione sull'impugnazione.** Gli Stati membri [...] possono valutare la possibilità di porre i costi di gestione dei beni congelati a carico del **proprietario o del titolare effettivo**, ad esempio in alternativa all'emissione di un provvedimento di vendita pre-confisca, e in caso di condanna definitiva. [...]

- (31) Gli Stati membri dovrebbero creare **o designare una o più autorità competenti che fungano da** uffici per la gestione dei beni, istituendo così autorità specializzate incaricate della gestione dei beni congelati e confiscati, per gestire in modo efficace i beni congelati prima della confisca e preservarne il valore, nelle more di una decisione definitiva in merito alla confisca **e alla destinazione dei beni sulla base di tale decisione**. Ferme restando le strutture amministrative interne degli Stati membri, gli uffici per la gestione dei beni dovrebbero essere l'unica autorità a gestire i beni congelati [...] e confiscati, oppure dovrebbero sostenere soggetti decentrati secondo i sistemi di gestione nazionali e coadiuvare le autorità competenti nella pianificazione [...]. **La presente direttiva non prescrive la natura giuridica o istituzionale degli uffici per la gestione dei beni e lascia impregiudicati i sistemi istituzionali degli Stati membri, in cui gli uffici per la gestione dei beni possono svolgere anche i compiti degli uffici per il recupero dei beni o in cui determinati compiti degli uffici per la gestione dei beni possono essere esternalizzati.**
- (32) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la "CEDU"), come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.

- (33) I provvedimenti di congelamento e di confisca hanno conseguenze rilevanti sui diritti degli indagati e degli imputati, e in casi specifici di terzi **o altre persone** che non sono coinvolti in un procedimento penale. La direttiva dovrebbe prevedere specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i loro diritti fondamentali nell'attuazione delle sue disposizioni, nel rispetto del diritto a un giudice imparziale, del diritto a un ricorso effettivo e della presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta.
- (34) I provvedimenti di congelamento, confisca e vendita pre-confisca dovrebbero essere comunicati senza [...] **indebito ritardo** all'interessato. **Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere il diritto delle autorità competenti di rinviare la comunicazione dei provvedimenti di congelamento all'interessato in ragione delle esigenze investigative.** La comunicazione di tali provvedimenti ha l'obiettivo, tra l'altro, di consentirne l'impugnazione [...]. Tale comunicazione dovrebbe pertanto indicare, di regola, il motivo o i motivi del provvedimento. **Se l'interessato o il luogo in cui si trova l'interessato sono ignoti o la comunicazione a ciascun interessato comporterebbe un onere sproporzionato, la comunicazione può essere effettuata mediante un annuncio pubblico.**

- (34 bis) L'interessato dovrebbe avere l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento, confisca e vendita pre-confisca. Nei casi di confisca per i quali si configurano tutti gli elementi del reato, ma una condanna penale è impossibile, l'interessato dovrebbe avere la possibilità di essere sentito prima dell'adozione del provvedimento, **ove possibile**. [...] **Nel caso di provvedimenti di confisca in base alle disposizioni sulla confisca estesa e sulla confisca di patrimonio ingiustificato, le circostanze che possono essere contestate dall'interessato al momento di impugnare il provvedimento di confisca dinanzi a un'autorità giudiziaria dovrebbero comprendere anche i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose.**
- (35) Nell'attuazione della presente direttiva, e onde garantire la proporzionalità delle misure di confisca, gli Stati membri **possono**[...] prevedere **la possibilità di non ordinare o eseguire** [...] la confisca [...] qualora sia sproporzionata rispetto al reato **o all'accusa** in questione. **Tale possibilità dovrebbe consentire alle autorità competenti di valutare, ad esempio, in che misura la confisca dei beni strumentali sia proporzionata.** Gli Stati membri **possono**[...] inoltre prevedere la possibilità che, in circostanze eccezionali, la confisca non sia ordinata **o eseguita** qualora, conformemente al diritto nazionale, essa rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato, sulla base delle circostanze del singolo caso, che dovrebbero essere decisive. Tali circostanze eccezionali dovrebbero essere limitate ai casi che determinerebbero per l'interessato una situazione critica di sussistenza, e dovrebbero essere decisive le circostanze specifiche della fattispecie.
- (35 bis) **Sebbene gli Stati membri siano tenuti a garantire che le persone i cui beni sono oggetto delle misure previste dalla presente direttiva abbiano diritto a un avvocato durante l'intero procedimento di congelamento e confisca, la presente direttiva non pregiudica le norme applicabili al gratuito patrocinio.**

- (36) La presente direttiva dovrebbe essere attuata lasciando impregiudicate la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, **la direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷**, la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ e la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

¹³ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

¹⁴ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

¹⁵ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

¹⁶ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

¹⁷ **Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1).**

¹⁸ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

¹⁹ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

²⁰ Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

- (37) È particolarmente importante che la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione, sia garantita in relazione al trattamento dei dati ai sensi della presente direttiva. A tal fine, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva (UE) 2016/680. In particolare, dovrebbe essere specificato che ogni dato personale scambiato dagli uffici per il recupero dei beni deve rimanere limitato alle categorie di dati elencati all'allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini della presente direttiva, al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti, segnatamente gli uffici per il recupero dei beni, si applica la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (38) È particolarmente importante che la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione, sia garantita in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in relazione alle misure adottate ai sensi della presente direttiva sono applicabili le norme in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva (UE) 2016/680. Ove rilevante, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte degli uffici per la gestione dei beni ai fini delle loro attività, si applicano le norme in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(39) Un sistema efficace di recupero dei beni richiede una concertazione di sforzi da parte di un ampio numero di autorità, a partire dalle autorità di contrasto, comprese le autorità doganali, le autorità fiscali e le autorità preposte al recupero delle imposte, nella misura in cui siano competenti per il recupero dei beni, gli uffici per il recupero dei beni, le autorità giudiziarie e le autorità per la gestione dei beni, inclusi gli uffici per la gestione dei beni. Onde garantire un'azione coordinata da parte di tutte le autorità competenti, è necessario stabilire un approccio più strategico al recupero dei beni e promuovere una maggiore cooperazione fra le autorità pertinenti, e ottenere un chiaro quadro di insieme dei risultati del recupero dei beni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare e riesaminare periodicamente una strategia nazionale sul recupero dei beni per orientare le azioni riguardanti le indagini finanziarie, il congelamento e la confisca, la gestione, come pure la destinazione finale dei beni strumentali, dei proventi, o dei beni rilevanti. **Gli Stati membri possono decidere il formato appropriato per tale strategia, che può tenere conto delle loro tradizioni costituzionali in termini di separazione dei poteri e competenze e che può essere settoriale o parte di un documento strategico più ampio. Indipendentemente dal fatto che gli Stati membri prevedano o meno l'adozione di una o più strategie, il loro contenuto complessivo dovrebbe comprendere il territorio dell'intero Stato membro.** Gli Stati membri dovrebbero inoltre dotare le autorità competenti delle risorse necessarie per potere adempiere efficacemente ai loro compiti. Per "autorità competenti" dovrebbero intendersi le autorità incaricate dello svolgimento dei compiti delineati nella presente direttiva e conformemente ai sistemi nazionali.

- (40) Onde valutare l'efficacia e l'efficienza del quadro di recupero dei beni, di gestione dei beni e di confisca, è necessario raccogliere e pubblicare una serie **minima** comparabile di dati statistici **appropriati** sul congelamento, la gestione e la confisca dei beni. **Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per raccogliere dati necessari a determinate statistiche a livello centrale al fine di trasmetterli alla Commissione. Ciò significa che gli Stati membri dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per raccogliere i dati in questione. Ciò non significa, tuttavia, che siano tenuti al completamento dell'effettiva raccolta di tali dati qualora tale raccolta comporti un onere amministrativo sproporzionato o costi elevati per lo Stato membro interessato.**
- (41) [...]
- (42) [...] ²¹ [...]

²¹ [...]

(43) **Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli uffici per la gestione dei beni e, ove opportuno, gli uffici per il recupero dei beni, nonché le altre autorità competenti che svolgono i compiti di cui alla presente direttiva dispongano degli strumenti necessari a garantire la gestione efficiente dei beni congelati e confiscati. A tal fine, gli Stati membri possono istituire uno o più registri dei beni congelati e confiscati ai sensi della presente direttiva.**

[...]

(44) I gruppi di criminalità organizzata operano a livello transfrontaliero, e sempre più spesso acquisiscono beni in Stati membri diversi rispetto a quello in cui sono stabiliti e in paesi terzi. Data la dimensione transnazionale della criminalità organizzata, la cooperazione internazionale è d'importanza cruciale ai fini del recupero dei profitti e della confisca dei beni finanziari che consentono ai criminali di agire. Gli Stati membri dovrebbero quindi provvedere affinché sia gli uffici per il recupero dei beni sia gli uffici per la gestione dei beni cooperino **quanto più possibile** [...] con i loro omologhi nei paesi terzi per reperire, identificare e gestire beni strumentali e proventi, o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca nel quadro di un procedimento in materia penale. **Gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei quadri di cooperazione esistenti e sono incoraggiati, ma non obbligati, a sviluppare o adeguare gli accordi bilaterali esistenti o ad aderire a convenzioni multilaterali esistenti o, infine, a concludere nuovi accordi bilaterali quando non esistono altre intese. Le norme sulla protezione dei dati di cui alla direttiva (UE) 2016/680 sono applicabili in relazione alle misure adottate al riguardo. [...]**

- (45) Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero inoltre cooperare strettamente con gli organismi e le agenzie dell'UE, compresi Europol, Eurojust e la Procura europea, conformemente ai loro rispettivi mandati, nella misura in cui ciò sia necessario per il reperimento e l'identificazione di beni nell'ambito di indagini transfrontaliere in cui intervengano Europol ed Eurojust, o nell'ambito di indagini avviate dalla Procura europea.
- Gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO dovrebbero garantire che i loro uffici per il recupero dei beni rispettino gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, compreso l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 24 dello stesso, e seguano le istruzioni e adottino le misure d'indagine loro assegnate dall'EPPO, conformemente all'articolo 28 del suddetto regolamento. [...]**

- (46) Onde garantire un'intesa comune e standard minimi per quanto riguarda il reperimento e l'identificazione, il congelamento, **la confisca** e la gestione dei beni, la presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime per le misure pertinenti come pure le relative garanzie. L'adozione di norme minime non impedisce agli Stati membri di conferire poteri più estesi agli uffici per il recupero dei beni o agli uffici per la gestione dei beni, o di prevedere **norme più estese sul congelamento e sulla confisca, anche ad esempio in relazione alle norme sugli elementi di prova o in relazione all'ambito di applicabilità della confisca estesa o della confisca di patrimonio ingiustificato, oppure di prevedere garanzie aggiuntive ai sensi del diritto nazionale, ad esempio in merito all'audizione dell'interessato prima di una vendita pre-confisca,** a condizione che tali misure nazionali non pregiudichino gli obiettivi della presente direttiva.
- (47) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire agevolare la confisca dei beni in materia penale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (48) Poiché prevede un insieme completo di norme che si sovrapporrebbero a strumenti giuridici già esistenti, la presente direttiva dovrebbe sostituire, in relazione agli Stati membri da essa vincolati, l'azione comune 98/699/GAI del Consiglio²², la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio²³, la decisione quadro 2005/212/GAI, la decisione 2007/845/GAI e la direttiva 2014/42/UE.
- (49) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (50) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.] [Oppure] [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

²² Azione comune 98/699/GAI, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1).

²³ Decisione quadro del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

- (51) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il **19 luglio 2022**,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce norme minime riguardanti il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nel quadro di un procedimento in materia penale. **Tali norme non pregiudicano le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per congelare e confiscare i beni in questione. La presente direttiva si applica senza pregiudicare le misure di congelamento e di confisca nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa.**
2. [...]

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai reati [...] **contemplati:**
 - a) [...] **dalla** decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, **del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata**²⁴;
 - b) [...] **dalla** direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio**²⁵;
 - c) [...] **dalla** direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI**²⁶;

²⁴ [...]GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42[...].

²⁵ [...]GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6[...].

²⁶ [...]GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1[...].

- d) [...] **dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio²⁷**;
- e) [...] **dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti²⁸**;
- f) [...] **dalla convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea²⁹ e [...] dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato³⁰**;

²⁷ [...]GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1[...].

²⁸ [...]GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8[...].

²⁹ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

³⁰ [...]GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54[...].

- g) [...] **dalla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale³¹**
- h) [...] **dalla direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio³²;**
- i) [...] **dalla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione³³;**
- j) [...] **dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio³⁴;**

³¹ [...]GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22[...].

³² [...]GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18[...].

³³ [...]GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1[...].

³⁴ [...]GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8[...].

- k) [...] **dal** protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale³⁵;
- l) [...] **dalla** direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale**³⁶;

³⁵ GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7.

³⁶ [...]GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29[...].

- m) [...] **dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente³⁷** e [...] **dalla direttiva 2005/35/CE modificata dalla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni³⁸**;
- n) [...] **dalla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali³⁹**, e [...] **dalla direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali⁴⁰**;
- o) **dalla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)⁴¹**;
- p) **dalla direttiva [x] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.**

³⁷ [...]GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28[...]. Il riferimento alle direttive del 2008 e del 2009 sarà sostituito da un riferimento alla direttiva non ancora adottata sulla tutela penale dell'ambiente, se detta direttiva sarà adottata prima della messa a punto del testo attuale.

³⁸ [...]GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52[...].

³⁹ [...]GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1[...].

⁴⁰ [...]GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17[...].

⁴¹ **GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179.**

2. La presente direttiva si applica [...] ai [...] reati, **qualora siano** [...] commessi nel contesto di un'organizzazione criminale, **quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, e siano punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.** [...]

[...]

3. [...]

4. La presente direttiva si applica a qualsiasi altro reato definito in altri atti giuridici dell'Unione qualora questi prevedano specificamente tale applicazione a detti reati.
5. Le disposizioni di cui al capo II sul reperimento e sull'identificazione di beni strumentali e proventi o beni si applicano a tutti i reati, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno un anno.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "provento": ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;
- 2) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene;
- 3) "beni strumentali": qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato;
- 4) "reperimento e identificazione": qualsiasi indagine condotta dalle autorità competenti per determinare i beni strumentali, i proventi o i beni che possono essere derivati da attività criminali;
- 5) "congelamento": il divieto temporaneo di trasferimento, distruzione, conversione, destinazione o movimento di un bene, o il fatto di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;
- 6) "confisca": la privazione definitiva di un bene ordinata da un'autorità giudiziaria in relazione a un reato **o a una condotta criminosa**;

- 7) [...]
- 8) "organizzazione criminale": un'organizzazione criminale quale definita all'articolo 1 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- 9) "vittima", una vittima quale definita all'articolo 2[...] della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[...]⁴²[...];
- 10) [...] ⁴³[...]
- 11) [...]
- 12) [...]

⁴² Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

⁴³ [...]

CAPO II

REPERIMENTO E IDENTIFICAZIONE

Articolo 4

Indagini per il reperimento dei beni

1. Onde agevolare la cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri adottano misure per consentire di reperire e identificare rapidamente beni strumentali e proventi, o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca nell'ambito di un procedimento **in materia** penale.
2. Le indagini per il reperimento dei beni ai sensi del paragrafo 1 sono effettuate immediatamente dalle autorità competenti quando [...] è avviata un'indagine in relazione a un reato da cui è probabile che scaturisca un considerevole vantaggio economico, **a meno che ciò non sia considerato appropriato alla luce del tipo di reato e delle circostanze relative al singolo caso**[...].

Articolo 5

Uffici per il recupero dei beni

1. Ciascuno Stato membro istituisce almeno un ufficio per il recupero dei beni per agevolare la cooperazione transfrontaliera in relazione alle indagini per il reperimento dei beni.
2. Gli uffici per il recupero dei beni hanno i seguenti compiti:
 - a) reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni ogniqualvolta necessario per coadiuvare altre autorità nazionali competenti responsabili delle indagini per il reperimento dei beni ai sensi dell'articolo 4;

- b) reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emanato da un altro Stato membro;
- c) cooperare e scambiare informazioni con gli uffici per il recupero dei beni degli altri Stati membri nel reperimento e nell'identificazione di beni strumentali e proventi o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca.[...]
- d) [...]
3. [...]
4. [...]

Articolo 6

Accesso alle informazioni

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso immediato e diretto alle informazioni indicate in appresso, nella misura in cui [...] **ciò sia necessario ai fini del reperimento e dell'identificazione di proventi, beni strumentali e beni, purché dette informazioni siano contenute in banche dati o registri centralizzati o interconnessi detenuti da autorità pubbliche:**

[...]

[...] **a)** registri immobiliari nazionali o sistemi elettronici di reperimento dei dati e registri fondiari e catastali;

[...] **b)** registri anagrafici nazionali delle persone fisiche;

[...] **c)** registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto;

[...] **d)** **registri** [...] commerciali, compresi i registri delle imprese.[...]

[...]

[...]

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano contenute in banche dati o registri **centralizzati o interconnessi**, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uffici per il recupero dei beni possano rapidamente ottenerle **dagli enti pertinenti** con altri mezzi.

2 bis. Oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, gli Stati membri forniscono agli uffici per il recupero dei beni un rapido accesso alle informazioni indicate in appresso, conformemente al diritto nazionale, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del reperimento e dell'identificazione di proventi, beni strumentali e beni:

a) dati fiscali, compresi quelli detenuti dalle autorità fiscali e tributarie;

b) dati della sicurezza sociale nazionale;

- c) **informazioni rilevanti detenute dalle autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati.**

2 ter. Gli Stati membri possono decidere di concedere l'accesso a norma del paragrafo 2 bis sulla base di richieste motivate. In particolare, la richiesta volta a ottenere tali informazioni può essere respinta, ad esempio, qualora la comunicazione delle stesse abbia un impatto negativo su un'indagine in corso, sia sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica con riguardo agli scopi per cui l'accesso è stato richiesto o includa informazioni fornite da un altro Stato membro o da un paese terzo.

3. L'accesso diretto e immediato alle informazioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica le garanzie procedurali previste dal diritto nazionale.

Articolo 7

Condizioni per l'accesso alle informazioni da parte degli uffici per il recupero dei beni

1. L'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 6 è **consentito [...] solo ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5** e solo qualora necessario, caso per caso, da parte di personale appositamente designato e autorizzato a tal fine.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il personale degli uffici per il recupero dei beni rispetti le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale previste dal diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché il personale degli uffici per il recupero dei beni abbia le competenze e capacità specializzate necessarie per l'efficace svolgimento del proprio ruolo.
3. Affinché gli uffici per il recupero dei beni possano accedere e consultare le informazioni di cui all'articolo 6 gli Stati membri assicurano che siano predisposte misure tecniche e organizzative adeguate per garantire **un livello di sicurezza [...] appropriato al rischio inerente al trattamento dei dati.**

Articolo 8

Controllo degli accessi e delle consultazioni da parte dagli uffici per il recupero dei beni

1. [...] **Gli Stati membri provvedono affinché i log [...]** delle attività di accesso e consultazione effettuate dagli uffici per il recupero dei beni [...] **in forza della presente direttiva siano conservati conformemente all'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680.** [...]

[...]

Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i propri uffici per il recupero dei beni forniscano, su richiesta di un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro, ogni informazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 e **accessibile all'ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta**. Le categorie di dati personali che possono essere forniti sono quelle elencate all'allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794, **a eccezione delle informazioni di polizia scientifica di cui all'allegato II, sezione B, punto 2, lettera c), punto v)**.

Ogni dato personale da fornire è stabilito caso per caso, alla luce di quanto necessario ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 e **in conformità della direttiva 2016/680**.

2. Nel formulare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, l'ufficio per il recupero dei beni richiedente specifica il più esattamente possibile quanto segue:
 - a) l'oggetto della richiesta;
 - b) i motivi della richiesta, compresa la pertinenza dell'informazione ricercata per il reperimento e l'identificazione dei beni;
 - c) la natura del procedimento;
 - d) il tipo di reato in relazione al quale è formulata la richiesta;
 - e) il collegamento fra il procedimento e lo Stato membro richiesto;
 - f) dettagli sui beni oggetto dei provvedimenti o ricercati, come conti bancari, beni immobili, veicoli, navi, aeroplani, società e altri beni di valore;

- g) e/o, **se necessario a fini di identificazione e se disponibili**, dettagli sulle persone fisiche o giuridiche che si presume siano implicate, come nomi, **numeri di identificazione nazionali o numeri di previdenza sociale**, indirizzi, data e luogo di nascita, data di iscrizione nel registro, azionisti, sedi;
- h) se del caso, i motivi dell'urgenza della richiesta.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire che i propri uffici per il recupero dei beni scambino informazioni con gli uffici per il recupero dei beni di altri Stati membri, senza bisogno di apposita richiesta, ogniqualvolta siano in possesso di informazioni su beni strumentali, proventi o beni che ritengono necessarie per l'esecuzione dei compiti di tali uffici ai sensi dell'articolo 5. Nel fornire tali informazioni, gli uffici per il recupero dei beni indicano i motivi per cui tale scambio è considerato necessario.
4. [...] **Salvo altrimenti indicato dall'ufficio per il recupero dei beni che fornisce informazioni ai sensi dei paragrafi 1 o 2, l'ufficio per il recupero dei beni che riceve le informazioni ha il diritto di presentarle** [...] come prova dinanzi a un organo giurisdizionale **o un'autorità competente** di uno Stato membro conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso diretto a SIENA e si avvalgano **dei campi specifici destinati agli uffici per il recupero dei beni** di tale sistema, **che corrispondono alle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 2, oppure, se del caso, di altri canali sicuri** per lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo.
6. Gli uffici per il recupero dei beni possono rifiutarsi di fornire le informazioni richieste all'ufficio per il recupero dei beni richiedente nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione di tali informazioni:
- a) pregiudichi interessi fondamentali della sicurezza nazionale dello Stato membro richiesto;

- b) metta a repentaglio un'indagine, o un'operazione di intelligence criminale, in corso, o rappresenti una minaccia imminente per la vita o per l'integrità fisica di una persona;[...]
 - c) **sia palesemente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta.**
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il rifiuto di fornire informazioni sia motivato. Il rifiuto riguarda solo quella parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi esposti al paragrafo 6 e, se del caso, lascia impregiudicato l'obbligo di fornire le altre parti di informazioni ai sensi della presente direttiva.

Articolo 10

Termini per la comunicazione di informazioni

1. Gli Stati membri garantiscono che gli uffici per il recupero dei beni rispondano alle richieste di informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, al più presto possibile e in ogni caso entro i seguenti termini:
- a) **14** [...] giorni calendario, per tutte le richieste non urgenti;
 - b) otto ore, per richieste urgenti riguardanti informazioni di cui all'articolo 6 [...], contenute in banche dati e registri **a cui hanno accesso diretto**;[...]
 - c) **tre giorni calendario, per le richieste urgenti relative a informazioni a cui non hanno accesso diretto.**

2. Qualora le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1[...] impongano un onere sproporzionato, l'ufficio per il recupero dei beni richiesto può posporre la comunicazione. In questo caso l'ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta informa immediatamente della posposizione l'ufficio per il recupero dei beni e comunica le informazioni al più presto possibile e, in ogni caso, entro tre giorni dal termine iniziale stabilito ai sensi del paragrafo 1.

2 bis. Al fine di rispettare il termine di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono delegare l'autorità a rispondere ad altre funzioni, quali il punto di contatto unico ai sensi della direttiva 202x/xx [direttiva relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto].

3. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni.

CAPO III

CONGELAMENTO E CONFISCA

Articolo 11

Congelamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento di beni necessario per garantirne un'eventuale confisca ai sensi degli **articoli da 12 a 16 da parte delle autorità competenti**. [...] **Le misure di congelamento consistono in provvedimenti di congelamento e azioni immediate.**

2. [...] Azioni immediate **sono intraprese**, se necessario, al fine di conservare i beni **fino all'emissione di un provvedimento di congelamento. Gli Stati membri possono limitare la validità temporanea delle azioni immediate.**
3. Gli Stati membri [...] **possono consentire** agli uffici per il recupero dei beni **di intraprendere azioni immediate, se necessario, al fine di conservare i beni che hanno reperito e identificato nell'esercizio dei loro compiti ai sensi dell'articolo 5 [...].**
4. [...]
5. Gli Stati membri provvedono affinché [...] **le misure** di congelamento [...] siano [...] **adottate** da un'autorità competente e **le relative ragioni siano indicate nella pertinente decisione o siano registrate nel fascicolo, se la misura di congelamento non è ordinata per iscritto** [...].
6. Il provvedimento di congelamento [...] resta in vigore solo per il tempo necessario a conservare i beni in vista di un'eventuale successiva confisca. I beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono **resi disponibili** [...] senza **indebito ritardo** [...]. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono **resi disponibili** [...] sono stabilite dal diritto nazionale.
7. [...]

Articolo 12

Confisca

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi derivanti da un reato **in base a** [...] una condanna definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di beni di valore corrispondente a beni strumentali o proventi derivanti da un reato **in base a** [...] una condanna definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia. **Tale confisca può essere sussidiaria o alternativa alla confisca ai sensi del paragrafo 1.**

Articolo 13

Confisca nei confronti di terzi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato, o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi, che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato.

La confisca di tali proventi o altri beni è consentita **almeno** qualora sia stato accertato che tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l'acquisizione siano stati effettuati a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato.

2. Il paragrafo 1 non **pregiudica** [...] i diritti dei terzi in buona fede.

Articolo 14

Confisca estesa

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato, qualora **il reato commesso** [...] possa produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, e laddove l'autorità giudiziaria nazionale sia convinta che i beni derivino da condotte criminose.
2. Nel determinare se i beni in questione derivino da condotte criminose si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata.
3. **Ai fini del presente articolo, il concetto di "reato" comprende almeno le figure elencate all'articolo 2, paragrafi da 1 a 4, qualora punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.**

Articolo 15

Confisca non basata sulla condanna

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere, alle condizioni enunciate al paragrafo 2, alla confisca di beni strumentali e proventi o beni ai sensi dell'articolo 12, **paragrafo 2**, o trasferiti a terzi ai sensi dell'articolo 13, nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa **almeno** delle circostanze seguenti:
 - a) malattia dell'indagato o imputato;
 - b) fuga dell'indagato o imputato;
 - c) decesso dell'indagato o imputato;

- d) [...]
- e) [...]
- f) **scadenza dei termini di prescrizione** [...] stabiliti dal diritto nazionale **per i reati rilevanti dopo l'avvio del procedimento penale** [...].
2. La confisca in assenza di una condanna **ai sensi del presente articolo** è limitata ai **casi in cui il procedimento penale avrebbe potuto portare a una condanna penale in assenza delle circostanze di cui al paragrafo 1 e ai reati** che possono produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico [...].
3. [...]
4. [...]

Confisca di patrimonio ingiustificato collegato a[...] condotte criminose

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di beni **identificati nel contesto di un'indagine connessa a un reato** nei casi in cui [...] **l'autorità giudiziaria nazionale sia convinta che i beni derivino da condotte criminose, per lo meno qualora tali condotte possano produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole e siano state tenute nel contesto di un'organizzazione criminale.**[...]

[...]

1 bis. Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede.

2. Nel determinare se i beni [...] **di cui al paragrafo 1 debbano essere confiscati** si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi **gli elementi di prova disponibili e i fatti specifici** [...] **che, se pertinenti, possono comprendere ma non sono limitati a quanto segue**[...]:
 - il fatto che il valore dei beni è considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo del[...]l'interessato,
 - **il fatto che non vi è una fonte lecita plausibile dei beni,**

- **il fatto che l'interessato è collegato a persone connesse a un'organizzazione criminale.**
- 3. Ai fini del presente articolo, il concetto di "reato" comprende le figure elencate all'articolo 2, **paragrafi da 1 a 4**, qualora punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.
- 4. **Gli Stati membri possono prevedere, alternativamente o cumulativamente, che la confisca di patrimonio ingiustificato in conformità del presente articolo sia effettuata solo qualora:**
 - **non sia possibile la confisca ai sensi degli articoli da 12 a 15,**
 - **i beni da confiscare siano stati congelati nel contesto di un'indagine relativa a un reato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale.**

[...]

Articolo 17

Confisca ed esecuzione efficaci

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il reperimento e l'identificazione dei beni da congelare e confiscare, anche dopo una condanna penale definitiva, o in seguito a un procedimento in applicazione degli articoli 15 e 16.
- 1 bis. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure adeguate per evitare l'acquisizione dei beni, nel corso della relativa procedura di destinazione a seguito di un provvedimento vincolante di confisca, da parte di persone condannate nell'ambito del procedimento penale in cui i beni sono stati congelati.**
2. Gli Stati membri valutano se adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale.

Articolo 18

Risarcimento delle vittime

Ove, a seguito di un reato, sussistano, nei confronti della persona oggetto di un provvedimento di confisca previsto dalla presente direttiva, diritti di risarcimento delle vittime **o delle persone giuridiche, quali definite nel diritto nazionale, che hanno subito un danno in conseguenza di uno dei reati contemplati dalla presente direttiva**, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il provvedimento di confisca non incida sul **loro** diritto [...] di ottenere tale risarcimento.

CAPO IV

GESTIONE

Articolo 19

Gestione dei beni e pianificazione [...]

1. Gli Stati membri provvedono a una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati fino alla loro destinazione **sulla base di un provvedimento definitivo di confisca**.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, **ove ciò sia giustificato dalla natura dei beni**, le autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati [...] **valutino le circostanze specifiche dei beni che possono diventare oggetto di un provvedimento di confisca al fine di ridurre al minimo i relativi costi di gestione e di preservare [...]** il valore di tali beni fino alla loro destinazione. **Tale valutazione è effettuata al momento della preparazione del provvedimento di congelamento oppure, al più tardi, senza indebito ritardo a seguito della sua esecuzione.**

Vendita pre-confisca

1. Gli Stati membri provvedono affinché i beni congelati **tramite un provvedimento di congelamento** [...] possano essere trasferiti o venduti prima [...] di un provvedimento **definitivo** di confisca, **almeno qualora si possa ragionevolmente presumere che si verifichino** [...] uno o più dei seguenti casi:
 - a) i beni sottoposti a congelamento sono deteriorabili o perdono rapidamente di valore;
 - b) i costi di conservazione o manutenzione dei beni sono sproporzionati rispetto al loro valore;
 - c) i beni sono troppo difficili da amministrare, o la loro gestione richiede condizioni particolari e competenze non facilmente disponibili.
2. Gli Stati membri [...] **garantiscono** che, nell'emettere un provvedimento di vendita pre-confisca, si tenga conto degli interessi **dell'interessato** [...], anche valutando se i beni da vendere siano facilmente sostituibili. Eccezion fatta per i casi **urgenti**, gli Stati membri provvedono affinché [...] **l'interessato sia notificato**. [...] **L'interessato** ha la possibilità di chiedere la vendita dei beni.
3. Le entrate ottenute dalle vendite pre-confisca dovrebbero essere accantonate fino al momento in cui non viene emessa una decisione giudiziaria sulla confisca. [...]
4. [...]

Uffici per la gestione dei beni

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa almeno un'**autorità competente che funga da ufficio per la gestione dei beni** incaricato di gestire i beni congelati e confiscati **fino alla loro destinazione sulla base di un provvedimento definitivo di confisca.**
2. Gli uffici per la gestione dei beni hanno i seguenti compiti:
 - a) provvedere all'efficiente gestione dei beni congelati e confiscati, o gestendoli direttamente o fornendo sostegno e competenze alle altre autorità competenti responsabili della loro gestione **e della pianificazione ai sensi dell'articolo 19;**
 - b) [...]
 - c) cooperare con le altre autorità competenti responsabili del reperimento e dell'identificazione, del congelamento e della confisca di beni, ai sensi della presente direttiva;
 - d) cooperare con le altre autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati nei casi transfrontalieri.

CAPO V

GARANZIE

Articolo 22

Obbligo di informare i soggetti interessati

Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti di congelamento ai sensi dell'articolo 11, i provvedimenti di confisca ai sensi degli articoli da 12 a 16, e i provvedimenti di vendita dei beni ai sensi dell'articolo 20 siano comunicati **senza indebito ritardo** all'interessato esponendo i motivi della misura. **Gli Stati membri possono prevedere il diritto per le autorità competenti di rinviare la comunicazione dei provvedimenti di congelamento all'interessato per tutto il tempo necessario a evitare di mettere a repentaglio un'indagine penale.**

Articolo 23

Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti interessati dai provvedimenti di **congelamento di cui all'articolo 11 e dai provvedimenti di confisca di cui agli articoli da 12 a 16** [...] godano del diritto [...] a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale al fine di salvaguardare i propri diritti.

- 1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di difesa, compresi il diritto di accesso al fascicolo, il diritto a essere ascoltati su questioni di diritto e di fatto e, se del caso, il diritto all'interpretazione e alla traduzione, siano assicurati agli interessati che sono sospettati o accusati oppure che sono interessati dai provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 16. Gli Stati membri possono prevedere che anche altri interessati abbiano tali diritti. In ogni caso gli Stati membri provvedono affinché anche tali altri interessati abbiano il diritto di accesso al fascicolo, il diritto a essere ascoltati su questioni di diritto e di fatto nonché qualsiasi altro diritto procedurale necessario affinché possano esercitare efficacemente il loro diritto a un ricorso effettivo. L'accesso può essere limitato ai documenti connessi alla misura di congelamento o confisca nella misura in cui gli interessati possano avere accesso ai documenti necessari a esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo.**
2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone i cui beni sono oggetto di un provvedimento di congelamento ai sensi dell'articolo 11 abbiano l'effettiva possibilità di contestare tale provvedimento in sede giurisdizionale in conformità delle procedure del diritto nazionale. Qualora il provvedimento di congelamento sia emesso da un'autorità competente diversa da un'autorità giudiziaria, il diritto nazionale **può** prevedere che esso sia sottoposto alla convalida o al riesame da parte di un'autorità giudiziaria prima di poter essere impugnato dinanzi a un organo giudiziario.
3. In caso di fuga dell'indagato o dell'imputato, gli Stati membri adottano ogni misura ragionevole per garantire l'effettiva possibilità di impugnare il provvedimento di confisca, e dispongono affinché il soggetto in questione sia chiamato a comparire nel procedimento di confisca o affinché sia compiuto ogni sforzo ragionevole per informarlo di tale procedimento.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone i cui beni sono oggetto di un provvedimento di confisca **a norma degli articoli da 12 a 16**[...] abbiano l'effettiva possibilità di contestare tale provvedimento, **comprese** le circostanze rilevanti del caso e **gli elementi di prova disponibili su cui si basano le conclusioni**, in sede giurisdizionale in conformità delle procedure del diritto nazionale.

[...]

5. Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri **possono prevedere** [...] **la possibilità di non ordinare o eseguire la confisca** [...] qualora sia sproporzionata rispetto al reato commesso o all'accusa nei confronti della persona interessata da tale misura.

Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri **possono prevedere** [...] **la possibilità** che, in circostanze eccezionali, la confisca non sia ordinata **o eseguita** qualora, conformemente al diritto nazionale, essa rappresenti una privazione eccessiva per **le persone interessate**.

6. Gli Stati membri provvedono affinché **la persona interessata** [...] da un provvedimento di vendita ai sensi dell'articolo 20 abbia l'effettiva possibilità di contestare tale provvedimento. Gli Stati membri **possono prevedere** [...] la possibilità che una tale impugnazione abbia effetto sospensivo.

7. I terzi possono far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali, anche nei casi di cui all'articolo 13.
8. Le persone [...] oggetto delle misure previste dalla presente direttiva hanno diritto a un avvocato durante l'intero procedimento di congelamento e confisca. Le persone interessate sono informate di tale diritto.

CAPO VI

QUADRO STRATEGICO PER IL RECUPERO DEI BENI

Articolo 24

Strategia nazionale per il recupero dei beni

1. Entro [*un anno dopo la scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva[...]*], gli Stati membri adottano una strategia nazionale per il recupero dei beni, e la aggiornano a intervalli regolari di non più di cinque anni.
2. Nella strategia sono indicati [...] elementi [...] **riguardanti gli obiettivi da raggiungere, il ruolo delle autorità competenti e i meccanismi di cooperazione tra di esse, le risorse e la formazione nonché i meccanismi che consentono il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati.**

[...]

[...]

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro strategie, e loro eventuali aggiornamenti, entro tre mesi dall'adozione.

Articolo 25

Risorse

Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni che svolgono i compiti definiti dalla presente direttiva dispongano di personale adeguatamente qualificato e delle appropriate risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace svolgimento delle loro funzioni in relazione all'attuazione della presente direttiva.

Articolo 26

[...] Gestione efficiente dei beni sottoposti a congelamento e a confisca

1. **Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per la gestione dei beni e, ove opportuno, gli uffici per il recupero dei beni, nonché le altre autorità competenti che svolgono i compiti di cui alla presente direttiva dispongano degli strumenti necessari a garantire la gestione efficiente dei beni congelati e confiscati. A tal fine, gli Stati membri possono istituire uno o più registri dei beni congelati e confiscati ai sensi della presente direttiva.**

[...]

2. [...]
3. [...] **Gli Stati membri valutano la possibilità di includere nei registri le** seguenti informazioni [...] di cui al paragrafo 1:
- a) i beni sottoposti a un provvedimento di congelamento o confisca **da gestire conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, fino alla loro destinazione sulla base di un provvedimento definitivo di confisca**, inclusi dettagli che ne consentano l'identificazione;
 - b) il valore stimato o effettivo dei beni al momento del congelamento e della confisca e della destinazione;
 - c) i proprietari dei beni, compresi i titolari effettivi **quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/849/UE** qualora tale informazione sia disponibile;
 - d) il riferimento del fascicolo nazionale del procedimento relativo al bene;
 - e) il nome dell'autorità che ha inserito le informazioni nel registro;
 - f) l'identificativo univoco di utente del funzionario che ha inserito le informazioni nel registro.
4. [...]

5. [...]

Articolo 27

Statistiche

1. Gli Stati membri raccolgono **periodicamente** e conservano [...] dati statistici esaurienti [...] **provenienti dalle autorità competenti. Le statistiche raccolte sono inviate alla Commissione ogni anno entro il 31 dicembre dell'anno successivo e includono:**
 - a) **il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti;**
 - b) **il numero di provvedimenti di confisca eseguiti;**
 - c) **il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca al momento del congelamento;**
 - d) **il valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca.**

2. Gli Stati membri [...] **trasmettono ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:**
 - a) **il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro;**
 - b) **il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro;**
 - c) **il valore o il valore stimato dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro;**
 - d) **il valore dei beni sottoposti a confisca rispetto al suo valore al momento del congelamento;**
 - e) **la ripartizione dei numeri di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per tipo di confisca;**

f) **il numero di vendite pre-confisca.**

3. [...] **Gli Stati membri si adoperano per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2 a livello centrale.**

CAPO VII

COOPERAZIONE

Articolo 28

Cooperazione con gli organismi e le agenzie dell'UE

1. Gli uffici per il recupero dei beni degli Stati membri, **nei limiti delle rispettive competenze e conformemente al quadro normativo applicabile**, cooperano strettamente con la Procura europea per agevolare l'identificazione di beni strumentali e proventi, o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca in procedimenti in materia penale relativi a reati [...] **che rientrano nella sfera di competenza della Procura europea.**
2. Gli uffici per il recupero dei beni cooperano con Europol ed Eurojust, conformemente ai settori di loro competenza, per agevolare l'identificazione di beni strumentali e proventi, o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un'autorità competente nell'ambito di un procedimento **in materia** penale [...].

Articolo 29

Cooperazione con i paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni cooperino quanto più possibile, **nel quadro degli accordi di cooperazione esistenti**, con i loro omologhi nei paesi terzi, e nel rispetto del quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5[...].
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per la gestione dei beni cooperino quanto più possibile, **nel quadro degli accordi di cooperazione esistenti**, con i loro omologhi nei paesi terzi, e **nel rispetto del quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati**, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 21.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

[...]

[...]

PUBLIC

Articolo 31

Autorità competenti designate e punti di contatto

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla o alle autorità designate per svolgere i compiti di cui agli articoli 5 e 21.
2. Qualora uno Stato membro disponga di più di due autorità incaricate dei compiti di cui agli articoli 5 e 21, esso designa al massimo due punti di contatto **per ognuno di tali compiti** per agevolare la cooperazione nei casi transfrontalieri. **Tali punti di contatto non devono essere incaricati essi stessi dei compiti di cui all'articolo 5 o 21.**
3. Entro [24[...] mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri notificano alla Commissione la o le autorità competenti e, **se del caso**, i punti di contatto di cui, rispettivamente, al paragrafo 1 e al paragrafo 2.
4. Entro [24[...] mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione istituisce un registro online che elenca tutte le autorità competenti e il punto di contatto designato per ciascuna di esse. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente sul proprio sito web l'elenco delle autorità di cui al paragrafo 1.

Articolo 32

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data di entrata in vigore +36 mesi [...]]. [...] **Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.**

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 33

Relazioni

1. Entro il [*due anni dopo la scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva[...]*], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'attuazione della presente direttiva.
2. Entro il [*cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva [...]*], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta la presente direttiva. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa al recepimento e all'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se necessario, una proposta legislativa.

Articolo 34

Relazione con altri strumenti

La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴.

⁴⁴ Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

Articolo 35

Sostituzione dell'azione comune 98/699/GAI, delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, della decisione 2007/845/GAI e della direttiva 2014/42/UE

1. L'azione comune 98/699/GAI, le decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, la decisione 2007/845/GAI e la direttiva 2014/42/UE sono sostituite in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali strumenti nel diritto nazionale.
2. Per quanto riguarda gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti agli strumenti di cui al paragrafo 1 si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 36

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 37

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente / La presidente

Per il Consiglio
Il presidente